



COMUNE DI CHIURO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. **32** Registro Deliberazioni

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 A SEGUITO DI APPROVAZIONE P.E.F.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventotto** del mese di **Settembre**, alle ore **20.45**, nell'auditorium comunale, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** ed in **seduta Pubblica** di **Prima convocazione**.

Risultano presenti al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

Cognome e nome	Carica	Presente
MAFFEZZINI TIZIANO	Sindaco	SI
SIMONINI ELENA	Vice Sindaco / Consigliere	SI
CHIESA WALTER	Assessore / Consigliere	SI
MAFFINA DANILO	Consigliere	SI
DELLA VALLE ARNALDO	Consigliere	SI
REDAELLI GIOVANNA	Consigliere	NO
PUSTERLA CORRADO	Consigliere	SI
AMONINI FRANCESCO	Consigliere	SI
FACCINELLI LUCA	Consigliere	NO
ABORDI GIANPIERO	Consigliere	NO
DELLA VEDOVA TAMARA	Consigliere	SI
		Presenti: 8 Assenti 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. PANSONI ANNALISA.

Il Sig. MAFFEZZINI TIZIANO nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 A SEGUITO DI APPROVAZIONE P.E.F.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Evidenziato che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27.12.2013 recita:

“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia omissis”;

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale e che tale metodo è da applicare già per le TARIFFE dell'anno 2020;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal DPR n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR N. 158/1999;

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce nel 31 dicembre il termine entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.12.2019 che ha prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, prorogato poi al 31 luglio 2020 con l'art. 107, comma 2, del Decreto Legge "Cura Italia" n. 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24.04.2020 e successivamente ulteriormente prorogato al 30.09.2020 con la legge n. 77 del 17.07.2020 di conversione del cosiddetto "Decreto Rilancio" n. 34 del 19.05.2020;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dalla Legge 28.12.2001, n. 488 – Finanziaria 2002, in virtù del quale: "omissis il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- il comma 683 del suddetto articolo, che recita: «Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia... omissis.»;

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, testualmente recita: «In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»;
- l'art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. "Cura Italia", convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, testualmente recita: «Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.»;
- l'art. 107, comma 5, del citato decreto, testualmente recita: «I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»;

Dato atto che il cosiddetto "Decreto Rilancio" n. 34 del 19.05.2020, art. 138, convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 17.07.2020, ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, uniformandoli al 30 settembre 2020, data ultima per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29 luglio 2020 con la quale sono state adottate in via precauzionale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria

derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e dell'oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, anche per l'anno 2020 le tariffe TARI approvate per l'anno 2019;

Dato atto che l'Ente si trova ora nelle condizioni di poter approvare le tariffe 2020 sulla base del nuovo metodo tariffario;

Richiamata la propria deliberazione n. 31 in data odierna con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario finale predisposto ai sensi della citata delibera Arera 443/2019/R//Rif per l'importo complessivo di Euro 405.013,00 suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Considerato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che, nel rispetto del limite di crescita risultante dal PEF, le entrate tariffarie massime applicabili per il 2020 saranno, al netto delle le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, pari ad euro 366.778,00 di cui euro 106.133,68 di parte fissa ed euro 260.644,32 di parte variabile;

Visto il prospetto elaborato ai fini della ripartizione dei costi, depositato agli atti;

Viste le tariffe relative alla tassa sui rifiuti TARI, per l'anno 2020, come riportate nell'allegato prospetto (allegato A), il cui gettito presunto prevede la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti nel rispetto del limite di crescita sopra indicato;

Visto l'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che recita: «Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»;

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29 luglio 2020 ed in particolare l'art. 14 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato l'art. 28 del Regolamento TARI di cui sopra, il quale disciplina ulteriori riduzioni/agevolazioni per stati di necessità di cui al comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e che prevede espressamente: "1. Il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 660, dell'art. 1 della L. 147/2013, in caso di stati di necessità per emergenze sanitarie e/o per calamità naturali dichiarato dalle Autorità competenti, che abbiano causato una mancata e/o ridotta fruizione del servizio a

seguito dell'imposizione di misure restrittive condizionanti l'utilizzabilità dei locali e/o delle aree idonee alla formazione di rifiuti, può applicare riduzioni/agevolazioni sulla tassa rifiuti con oneri a carico del bilancio comunale ed in relazione alle disponibilità dello stesso e con le modalità che a tal fine verranno individuate. 2. Il Consiglio Comunale potrà, inoltre, valutare l'applicazione di eventuali riduzioni/agevolazioni, per le motivazioni di cui al precedente comma, anche per la chiusura temporanea su base volontaria per le utenze non domestiche. 3. E' fatta salva l'attribuzione di risorse finalizzate da parte di soggetti terzi.”;

Ritenuto, quindi, di prevedere le seguenti riduzioni delle tariffe per le utenze non domestiche che sono state chiuse durante il primo semestre 2020 a causa dell'emergenza COVID-19:

- chiusura obbligatoria totale a seguito di provvedimenti emanati dalle Autorità competenti: azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura;
- chiusura obbligatoria parziale a seguito di provvedimenti emanati dalle Autorità competenti: azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura e limitatamente al ramo di azienda soggetto alla stessa;
- chiusura volontaria totale: azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura e comunque fino ad un massimo di 60 giorni;
- chiusura volontaria parziale: azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura, limitatamente al ramo di azienda soggetto alla stessa, e comunque fino ad un massimo di 60 giorni.

Per beneficiare delle riduzioni di cui sopra, il periodo di chiusura dovrà essere dichiarato dalle utenze non domestiche su apposito modello predisposto dal Comune;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio a seguito delle dichiarazioni pervenute all'ente, ammonta presuntivamente ad euro 13.000,00 e che tale somma troverà copertura nell'apposito capitolo di bilancio;

Visti:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Atteso che, con deliberazione della Provincia di Sondrio n. 124 del 18.11.2019, il tributo provinciale sopra richiamato, per l'anno 2020, è stato commisurato nella misura del 4%;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15.04.2020, avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificata (DUPS) per il triennio 2020-2022";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15.04.2020, avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione esercizio 2020-2022 e relativi allegati";

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile, resi dal Responsabile dell'Area Economica finanziaria e amministrativa, ai sensi degli articoli 147 bis, 1° comma e art. 49, 1° comma, del T.U.E.L.;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Consiglieri presenti: n. 8

Consiglieri astenuti: n. 0

Consiglieri favorevoli : n. 8

Consiglieri contrari: n. 0

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di approvare le tariffe della componente TARI, per l'anno 2020, come risultanti dalla tabella allegata al presente atto (Allegato A), il cui gettito presunto coprirà i costi del servizio di gestione dei rifiuti nel rispetto del limite di crescita pari ad Euro 366.778,00.

3) Di prevedere le seguenti riduzioni delle tariffe per le utenze non domestiche che sono state chiuse durante il primo semestre 2020 a causa dell'emergenza COVID-19:

- chiusura obbligatoria totale a seguito di provvedimenti emanati dalle Autorità competenti: azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura;
- chiusura obbligatoria parziale a seguito di provvedimenti emanati dalle Autorità competenti: azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura e limitatamente al ramo di azienda soggetto alla stessa;
- chiusura volontaria totale: azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura e comunque fino ad un massimo di 60 giorni;
- chiusura volontaria parziale: azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura, limitatamente al ramo di azienda soggetto alla stessa, e comunque fino ad un massimo di 60 giorni.

Per beneficiare delle riduzioni di cui sopra, il periodo di chiusura dovrà essere dichiarato dalle utenze non domestiche su apposito modello predisposto dal Comune.

4) Di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche, per un importo complessivo presunto pari ad euro 13.000,00, viene garantito attraverso fondi comunali.

5) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 4% fissata dalla Provincia di Sondrio con deliberazione n. 124 del 18.11.2019.

6) Di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti scadenze di versamento:

- 31 ottobre 2020 1^ rata acconto pari al 50%
- 15 dicembre 2020 2^ rata saldo

7) Di demandare al Responsabile del Servizio Economico finanziario e amministrativo tutti gli adempimenti conseguenti il presente atto, quali l'invio nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15- ter del citato art. 13.

8) Di dare atto che il presente atto verrà altresì pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Presidente, considerata l'urgenza, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Consiglieri presenti: n. 8

Consiglieri astenuti: n. 0

Consiglieri favorevoli : n. 8

Consiglieri contrari: n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L..



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020** / **32**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi - Informatizzazione**

Oggetto: **DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 A SEGUITO DI APPROVAZIONE P.E.F.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi - Informatizzazione)

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/09/2020**

Il Responsabile di Settore

Patrizia Fancoli

Parere Contabile

in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/09/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario

Patrizia Fancoli

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente
MAFFEZZINI TIZIANO

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Chiuro.

PANSONI ANNALISA;1;7370183
MAFFEZZINI TIZIANO;2;15038770



COMUNE DI CHIURO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 28/09/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 A SEGUITO DI APPROVAZIONE P.E.F.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la sopraindicata deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 29/09/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Chiuro, 29/09/2020

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Chiuro, 29/09/2020

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Chiuro.

PANSONI ANNALISA;1;7370183

UTENZA DOMESTICA – PARTE FISSA

n. componenti il nucleo familiare	Ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero componenti)	Quota fissa utenza domestica Euro/mq.
1 componente	0,84	0,304
2 componenti	0,98	0,354
3 componenti	1,08	0,391
4 componenti	1,16	0,420
5 componenti	1,24	0,449
6 o più componenti	1,30	0,470

UTENZA DOMESTICA – PARTE VARIABILE

n. componenti il nucleo familiare	Kb (coefficiente proporzionale di produttività per n° componenti)	Quota variabile utenza domestica Euro/unità immobiliare
1 componente	0,80	53,43
2 componenti	1,60	106,86
3 componenti	2,05	136,92
4 componenti	2,60	173,65
5 componenti	3,25	217,06
6 o più componenti	3,75	250,46

UTENZA NON DOMESTICA

N° categoria	Attività	PARTE FISSA		PARTE VARIABILE		TARIFFA TOTALE (fissa + variabile)
		Kc (coeff. potenziale di produzione)	Quota fissa Euro /mq	Kd (coeff. di produzione Kg/mq. anno)	Quota variabile Euro /mq	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,415	0,273	3,400	0,744	1,017
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,735	0,483	6,030	1,320	1,802
3	Stabilimenti balneari	0,505	0,332	4,155	0,909	1,241
4	Esposizioni, autosaloni	0,365	0,240	3,025	0,662	0,902
5	Alberghi con ristorante	1,200	0,788	9,860	2,158	2,946
6	Alberghi senza ristorante	0,855	0,562	7,020	1,536	2,098
7	Case di cura e riposo	0,950	0,624	7,820	1,711	2,335
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,065	0,700	8,755	1,916	2,616
9	Banche ed istituti di credito	0,565	0,371	4,640	1,015	1,387
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,990	0,650	8,115	1,776	2,426
	- idem utenze giornaliere	1,980	1,301	16,230	3,552	4,852
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,295	0,851	10,625	2,325	3,176
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,880	0,578	7,200	1,576	2,154
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,040	0,683	8,515	1,863	2,547
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,670	0,440	5,500	1,204	1,644
15	Attività artigianali di produzione beni specifici: panifici, salumifici, latterie, stabilimenti di	0,820	0,539	6,710	1,468	2,007
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,130	4,026	50,275	11,003	15,029
	- idem utenze giornaliere	9,680	6,358	79,340	17,363	23,721
17	Bar, caffè, pasticceria	3,640	2,391	29,820	6,526	8,917
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,070	1,360	16,990	3,718	5,078
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,075	1,363	17,000	3,720	5,083
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	3,980	49,720	10,881	14,861
	- idem utenze giornaliere	12,120	7,961	99,440	21,762	29,723
21	Discoteche, night-club, palestre	1,340	0,880	11,005	2,408	3,289
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,555	0,365	4,550	0,996	1,360
23	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,285	0,844	10,535	2,306	3,150
24	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, vendita all'ingrosso, esercizi commerciali particolari	0,715	0,470	5,865	1,284	1,753